

## GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

### LE MOBILI FRONTIERE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE NUOVE SFIDE ORGANIZZATIVE DEI TRIBUNALI

#### RELAZIONE

Avv. Massimo Brazzi

Referente informatico Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

#### LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA: CRITICITA' E PROSPETTIVE

##### 1) INTRODUZIONE

L'introduzione del PCT comporta un mutamento culturale nello svolgimento della professione forense.

Si è passati dall'avvocato "penna e calamaio" all'avvocato telematico, con tutte le conseguenze in termini di formazione e cambiamento dell'assetto organizzativo degli studi professionali. Generalmente il collega più anziano delega il giovane praticante o collaboratore per la predisposizione e redazione delle buste di invio degli atti.

Anche i più giovani, però, hanno difficoltà nel gestire correttamente gli strumenti informatici e orientarsi nel "ginepraio" di fonti che regolano il PCT.

##### 2) LA CRITICITA' DEL SOFTWARE-REDATTORE ATTI

Procedendo con ordine, la prima criticità è l'assenza di un *software* "redattore atti" uniforme.

Mi spiego meglio, il Ministero della Giustizia ha imposto l'utilizzo del PCT senza fornire il *software* per la redazione degli atti. Ogni singolo professionista è quindi "preda" delle *software-house* che hanno programmato il "redattore atti" per la creazione del noto *file* "Atto.enc", ovvero la busta telematica per il deposito degli atti da parte dei soggetti esterni.

Ciò ha comportato uno sforzo formativo differenziato per i singoli colleghi, ognuno libero di scegliersi il *software* ritenuto più conveniente e semplice da usare.

Non nascondo le difficoltà che ho dovuto incontrare nell'organizzare lo "Sportello SOS informatico" attivo da

quest'anno presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Nella mia qualità di referente informatico e consigliere dell'Ordine, incarico conferito sotto la Presidenza dell'Avv. Gianluca Calvieri, ho fatto predisporre un'area del sito *internet* istituzionale denominata "*Sportello SOS Informatico*" all'interno della quale sono pubblicati i *vademecum* operativi realizzati grazie all'infaticabile lavoro dei componenti della commissione che ringrazio sentitamente.

Come è facile intuire, i *vademecum* pubblicati non tengono conto delle molteplici variabili relative alle "maschere" da completare ed evidenziate dai numerosi *software* in fase di redazione della busta telematica.

Ciò ha comportato un enorme sforzo per cercare di fornire un servizio utile agli iscritti ed evitare la trasmissione in cancelleria di buste non corrette. Sotto quest'ultimo profilo mi sono confrontato più volte con il direttore amministrativo della cancelleria del Tribunale di Perugia per apprendere gli errori più comuni nell'invio delle buste.

In tali sessioni di confronto ho potuto constatare che alcune informazioni contenute nel *file* "Atto.enc" sono errate a prescindere da un errore umano: in poche parole il *software* in fase di redazione non rileva alcun errore che invece verrà segnalato in fase di controllo manuale del cancelliere il quale provvederà a correggere.

Tutto ciò comporta sia un aggravamento del lavoro del personale di cancelleria, già ridotto ai "minimi termini", nonché un ritardo nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuito.

Peraltro, con riferimento all'interruzione del PST di oggi 27 novembre, nel sito del Ministero viene specificato quanto segue: «*Le attuali regole tecniche non vincolano il deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni alla preventiva consultazione (informatica) dei dati di registro. È opportuno, quindi, precisare che qualora gli applicativi in uso a tali*

*soggetti presentino tale vincolo, potrebbero verificarsi disfunzioni nella fase di deposito non imputabili a questa Amministrazione. Si suggerisce, pertanto, in tal caso, che i soggetti abilitati esterni interessati prendano contatto con il proprio fornitore di riferimento al fine di avere certezza in ordine alle cause del mancato invio del deposito».*

Ciò a conferma di quanto appena evidenziato.

### **3) IL SERVIZIO HELP-DESK INFORMATICO**

Sempre nell'ambito dei servizi forniti dallo "Sportello SOS Informatico" è stato istituito l'help-desk informatico, ovvero la possibilità dei colleghi di contattare telefonicamente i volontari dello Sportello che, con grande competenza e sollecitudine, forniscono utili consigli nella creazione delle buste telematiche. L'assenza di un software ministeriale penalizza l'efficienza del servizio poiché, come già detto, ogni collaboratore dello sportello non può conoscere, nei minimi dettagli, tutte le modalità operative dei software-redattore che sono in commercio.

### **4) LA MOLTEPLICITA' DELLE FONTI E IL "DOPPIO BINARIO"**

Alla difficoltà nella gestione dei software-redattore si affianca quella relativa alla molteplicità di fonti normative primarie e regolamentari che disciplinano il PCT.

Troppe norme che provocano un disorientamento e un certo sconforto nei protagonisti del processo: magistrati, avvocati e personale di cancelleria.

Il c.d. "doppio binario" cartaceo/telematico che ha caratterizzato l'introduzione graduale del PCT ha diffuso un certo scetticismo nella classe forense sull'efficienza del sistema.

Infatti, quella che dovrebbe essere la principale attività dell'avvocato, ovvero lo studio del caso e la predisposizione dell'atto per la migliore tutela degli interessi dell'assistito, è stata per così dire condita anche dall'ulteriore attività, non marginale, di studio e interpretazione della normativa relativa alla modalità di deposito dell'atto.

L'avvio a "corrente alternata" del PCT con le diverse cadenze temporali:

**30.06.2014** (deposito di atti "endoprocessuali" con procuratore costituito per le nuove cause iscritte a ruolo in Tribunale);

**30.12.2014** (deposito di atti "endoprocessuali" con procuratore costituito per tutte le cause pendenti in Tribunale, sia vecchie che nuove);

**31.03.2015** (deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi);

**27.06.2015** (**facoltà di deposito telematico in Tribunale degli atti introduttivi o dei primi atti difensivi nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione**, senza la necessità di attendere una preventiva autorizzazione ministeriale);

**30.06.2015** (**facoltà di deposito telematico in Corte d'Appello degli atti introduttivi o dei primi atti difensivi nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione**, mentre per gli **atti "endoprocessuali" con procuratore costituito**, previsione dell'**obbligo del deposito telematico** in Corte d'Appello senza regime transitorio);

ha creato un certo disorientamento negli operatori di giustizia.

Peraltro, con riferimento al Tribunale di Perugia, il Direttore D.G.S.I.A., con decreto emesso ex art. 35, comma 1, D.M. n. 44/2011 (prot. dell'11.02.2015) ha autorizzato **dal 16.02.2015** la facoltà di depositare gli ulteriori atti diversi da quelli previsti dall'art. 16 *bis*, comma 1, D.L. 179/2012 ("*atti introduttivi, compresi quelli inerenti a sub procedimenti, nei procedimenti di civile ordinario, di lavoro ed assistenza, di volontaria giurisdizione*").

## **5) LA NOZIONE DI ATTO ENDOPROCESSUALE**

Nella classe forense si è quindi registrata una certa difficoltà nell'interpretare il concetto di atto "endoprocessuale", tanto che in numerose corti italiane sono state emesse pronunce di inammissibilità, consultabili nel *blog* della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense: [www.pergliavvocati.it](http://www.pergliavvocati.it)

## 6) IL RISCHIO PROFESSIONALE DERIVANTE DA PCT

Sotto quest'ultimo profilo devo constatare l'aumento del rischio responsabilità professionale derivante da PCT.

*«Come professionisti, siamo tenuti ad accettare solo incarichi che possiamo espletare adeguatamente, salvo non violare sia norme deontologiche che di responsabilità civile, con grave pericolo per noi stessi ma anche e soprattutto per i nostri clienti, e certamente mettendo a repentaglio la funzione costituzionale dell'avvocatura, ovvero l'esercizio del diritto di difesa.*

*Per affrontare ogni problema, quindi anche quelli che pone il PCT, occorre avere:*

- 1) il dominio della conoscenza,*
- 2) il dominio delle criticità;*
- 3) il dominio delle abilità.*

*Ognuno di questi concetti attiene ad un aspetto specifico della nostra professione.*

*Il **dominio della conoscenza** vuol dire poter leggere una norma e un regolamento anche tecnico, comprendendone i contenuti.*

*Quindi se con il PCT i regolamenti e le norme contengono una nuova terminologia, per rappresentare nuovi concetti, che servono a disciplinare nuove fattispecie giuridicamente rilevanti che hanno a che fare con la nuova tecnologia e i nuovi rapporti che questa crea, un giurista non può prescindere dall'impegnarsi, orientando la sua formazione, a studiare e capire questa nuova terminologia necessaria a dominare la conoscenza dei nuovi oggetti, delle nuove materie, delle nuove procedure.*

*Il **dominio delle criticità**, viene di conseguenza, una volta acquisito lo strumento della conoscenza. Questo lo si può facilmente utilizzare per la comprensione delle criticità che il PCT pone, e una volta diventati "padroni" dello strumento linguistico, concettuale che ci ha fatto comprendere e trovare la soluzione al problema, non resta che diventare dominus anche delle abilità necessarie (**dominio delle abilità**) ad applicare nella*

realtà le soluzioni culturali che riusciamo ad elaborare per i singoli problemi.

Questo approccio lo possiamo definire personale, e una volta affrontato il problema seguendo questo schema logico risolutivo, possiamo passare anche a comprendere le problematiche che pone il PCT dal punto di vista oggettivo, non soltanto soggettivo.

Ovvero il **problema dell'omogeneità delle risposte risolutive** ai problemi che pone, su tutto il territorio nazionale.

Le nuove tecnologie informatiche ci permettono di depositare e notificare ovunque ci troviamo, anche dall'estero, operando su tutto il territorio nazionale.

Ogni tribunale, ogni ufficio giudiziario ha però problemi diversi a seconda della sua organizzazione e della sua localizzazione, e per questo, nel cercare di dare risposta a questi problemi, se con la tecnologia analogica, fondata sull'uso della carta, si tendeva a creare **protocolli e regole comportamentali di cortesia** che potevano essere anche molto diverse tra di loro da una struttura giudiziaria ad un'altra, **oggi, con le nuove tecnologie, perseverare su questa tendenza a fornire risposte disomogenee a problemi simili, costituisce un errore.»**

#### **7) IL VADEMECUM OPERATIVO DELL'UICA**

Le riflessioni sopra citate del Collega Avv. Patrizio Galeotti, contenute nel *post eventum* del convegno tenutosi a Perugia il 23.10.2014 dal titolo "Il processo telematico e la responsabilità professionale. Novità, obblighi e problemi: come affrontarli e risolverli", non mi esime dal rappresentare che il 20 e 21 novembre u.s., ho partecipato ai lavori della "Commissione PCT" dell'Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico (UICA) al termine del quale abbiamo licenziato un "vademecum operativo" da condividere presso i Tribunali dell'Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

Ciò non vuole essere un ritorno ai protocolli di cortesia, ma semplicemente costituire un documento unitario che, senza creare

fratture o integrazioni alla vigente normativa in materia, detti le linee-guida sugli aspetti tecnici-operativi del PCT.

A titolo meramente esemplificativo, oltre a ribadire aspetti già previsti dalla normativa, sono stati contemplati nel predetto *vademecum* i seguenti aspetti operativi:

- a)** tabella riassuntiva delle applicazioni pratiche di modalità di deposito;
- b)** modalità di verbalizzazione (raccomandato l'utilizzo dell'app "Note di udienza" del blog "dirittopratico"). Nelle faq dell'applicativo si precisa che il contenuto di quanto verbalizzato sul *cloud* viene crittografato e rimane in memoria soltanto per 24 ore dall'ultimo salvataggio. Sarà comunque onere dell'avvocato, qualora debba trattare dati personali dell'assistito, darne idonea informativa rimanendo l'unico soggetto responsabile del trattamento di quei dati.
- c)** allegazione al biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC del testo integrale del provvedimento: in caso di omessa allegazione del testo integrale, eventuale causa di rimessione in termini qualora si dimostri di essere incorso nella decadenza connessa alla comunicazione del provvedimento;
- d)** corretta gestione della casella PEC al fine di evitare il mancato recapito della notifica con tutte le conseguenze del caso (atto da notificarsi in cancelleria - art. 16 e 16 *sexies* D.L. 179/2012 - oppure notifica perfezionata secondo il recente orientamento del Tribunale di Viterbo - principio di diligenza ex art. 22, comma 2 e 20, comma 2, D.M. 44/2011?);
- e)** notifica tramite PEC sia al *dominus* che al domiciliatario, qualora entrambi abbiano comunicato l'indirizzo PEC;
- f)** annullamento in cancelleria del contributo unificato assolto tramite "Lottomatica" (circolare Ministero della Giustizia del 23.10.2015);
- g)** modalità operative relative al deposito degli allegati e questioni connesse al superamento dei 30 MB;

- h) auspicio che il personale di cancelleria provveda alla verifica delle buste entro il giorno successivo all'invio della busta: ciò al fine di evitare la c.d. "ansia da quarta PEC". In questo modo si evita la serie reiterata di invii della busta che genera disfunzioni nel servizio di cancelleria;
- i) raccomandazione che tutte le ricevute generate dai gestori PEC (ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) siano salvate in formato elettronico nei formati ".eml" o ".msg" e prodotte, in caso di contestazioni, in tali formati;
- j) suggerimenti nella redazione degli atti;
- k) viene ribadito che è principale onere della cancelleria predisporre le cc.dd. copie cartacee di cortesia. Peraltro sarebbe auspicabile accogliere il suggerimento dell'amico e Collega Avv. Stefano Bogini, introducendo le "copie informatiche di cortesia per tutto il sistema", ovvero *"rendere digitale tutto quanto non sia obbligatorio depositare telematicamente"*.

#### **8) LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA'**

Con l'entrata in vigore dell'art. 52, D.L. 90/2014 (recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), gli avvocati **possono attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti, contenuti nel fascicolo informatico (art. 16, comma 9 bis, D.L. 173/2012).**

La predetta disposizione normativa semplifica da un lato l'attività del difensore, che non si deve recare in cancelleria per la richiesta ed il ritiro delle copie, e dall'altro risparmia energie lavorative dell'esiguo personale di cancelleria.

Rimane comunque ferma la necessità di relazionarsi con la cancelleria per il ritiro delle copie esecutive.

Le criticità sono emerse all'indomani dell'entrata in vigore (11.02.2015) del D.P.C.M. 13 novembre 2014, rubricato *"Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti"*



*informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", con particolare riferimento alla **necessità di calcolare l'impronta del documento (c.d. hash) e il riferimento temporale da inserire nell'attestazione di conformità.***

La questione si è complicata maggiormente a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, convertito in L. n. 132/2015, poiché «*quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, **l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico***» (art. 16 *undecies*, comma 2, D.L. 179/2012).

Sotto il profilo formativo è stato quindi indispensabile un sollecito aggiornamento professionale dei colleghi avvocati in merito all'utilizzo dei moderni *software* che permettano la possibilità di scrivere all'interno del file ".pdf" in modo tale da **apporre l'attestazione di conformità all'interno dello stesso documento informatico.**

Peraltro **l'art. 16 undecies** sopra citato ha limitato la facoltà di notificare a mezzo PEC le copie informatiche per mancanza delle emanande **specifiche tecniche** del Ministero. In tale ipotesi **l'attestazione di conformità** dovrà essere effettuata sulla relata di notifica, ovvero in un documento informatico separato, ed in attesa della pubblicazione delle suddette **specifiche tecniche**, che stabiliscano le modalità di individuazione della copia a cui si riferisce l'attestazione di conformità, quest'ultima non potrà essere apposta, secondo la raccomandazione prudenziale della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense.

## **CONCLUSIONI**

Nonostante le difficoltà incontrate alla "partenza" del PCT, l'adeguamento del processo al progresso della tecnologia informatica è un passo importante verso un ridimensionamento dei costi della giustizia ed una maggiore efficienza del servizio.

Chi rifiuta l'utilizzo delle nuove tecnologie nel processo rischia di essere al di fuori della realtà sociale che invece risulta sempre più informatizzata anche dal punto di vista interpersonale con la diffusione massiva degli *smartphone*, *tablet* e dispositivi di ultima generazione.

Risulta quindi necessario studiare il nuovo fenomeno, accettando il cambiamento per poi dominarlo, in modo tale da fornire il proprio contributo conoscitivo e quindi eliminare le numerose criticità che ostacolano la piena accettazione del PCT tra gli operatori del diritto, arginando lo stato di permanente "*work in progress*" che disorienta i professionisti nell'applicazione pratica.